

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 671

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro delle finanze**

(GORIA)

col **Ministro dei trasporti**

(TESINI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(VITALONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1992

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Accordo	»	7
Annesso	»	28
Traduzione non ufficiale	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - Il traffico aereo tra l'Italia e la Siria è stato regolato, fino ad oggi, da una semplice intesa promossa dalle due Autorità aeronautiche; tale situazione non permette alle rispettive compagnie aeree di bandiera (Alitalia e Syrian Arab Airlines) di operare su una solida base giuridica. Sono state pertanto promosse trattative che si sono concluse con la firma del primo Accordo aereo tra i due Paesi in data 29 marzo 1989.

Tale intesa non si discosta dagli accordi-tipo sottoscritti dall'Italia con altri Paesi in materia aeronautica nell'ambito della Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, la cui applicazione viene espressamente richiamata dall'articolo 2, dato che entrambi i contraenti ne fanno parte.

L'Accordo si compone di 19 articoli e di un Annesso contenente la cosiddetta «tabella delle rotte». In particolare:

le Parti contraenti si riconoscono reciprocamente facoltà operative connesse con l'esercizio della navigazione aerea, con particolare riguardo ai diritti di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente, di effettuare scalo tecnico e di trasportare passeggeri, merci e posta, nel quadro dei servizi indicati nell'apposita sezione dell'Annesso, con divieto, comunque, di prestare servizi di cabotaggio (articolo 3). Tali diritti vengono concessi alle compagnie aeree per le rotte che verranno specificate dalle Parti secondo le formalità di cui all'articolo 4, con previsione di casi di sospensione, revoca o condizionamento di tali diritti (articolo 5);

l'esenzione da oneri doganali, spese di ispezione e ogni altro carico fiscale viene regolata dall'articolo 6; si prevede inoltre (articolo 13) la possibilità di trasferimenti

valutari nei rispettivi Paesi dei proventi realizzati dalle compagnie;

l'esercizio dei servizi deve essere svolto in base a criteri di economicità e di rispetto degli interessi dell'aerolinea designata dell'altra Parte contraente; tale esercizio dovrà essere inoltre conforme alle esigenze della domanda tra i rispettivi territori ed alla richiesta presente nell'area geografica in cui si svolgono i voli (articolo 7);

gli articoli 8 e 9 concernono i metodi di fissazione di orari e tariffe da parte delle compagnie, che dovranno, ove possibile, essere concordati in base alle procedure previste dall'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA); i termini di presentazione alle Autorità aeronautiche, la loro applicazione e le forme di risoluzione delle controversie, nel pieno rispetto delle rispettive normative nazionali (articolo 10);

le compagnie aeree designate sul territorio delle Parti potranno stabilire e mantenere gli uffici necessari all'esercizio dei servizi previsti, e dotarli del personale necessario (articolo 12);

gli articoli 14 e 15 concernono la procedura delle consultazioni per l'interpretazione, l'applicazione e la modifica dell'Accordo, nonché i meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie tramite consultazioni o collegio arbitrale;

gli articoli 18 e 19 riguardano la cessazione e l'entrata in vigore dell'Accordo secondo il criterio della notifica dell'espletamento delle relative procedure.

Per quanto concerne le minori entrate per il bilancio dello Stato, conseguenti alle esenzioni previste in favore della compagnia di bandiera di Siria, esse sono più che compensate dalle minori spese cui andrà incontro la nostra compagnia. E poiché questa fa parte del gruppo IRI, tali risparmi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di spesa si ripercuotono necessariamente sul bilancio statale.

Le sopraesposte considerazioni, che sono state concordate con il Ministero delle finanze, portano alla conclusione che il presente disegno di legge non comporta

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
FOR AIR SERVICES BETWEEN THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Syrian Arab Republic and the
Government of the Italian Republic.

therein after called in the present Agreement the
Contracting Parties.

being signatories to the Convention on International
Civil Aviation opened for signature at Chicago on the
seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of
regulating air services between their respective territories;

have agreed as follows:

ARTICLE 1Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;
- (b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Syrian Arab Republic, the Directorate General of Civil Aviation of the Ministry of Transport and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; and, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;
- (c) the term "designated airline" means the airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4) of this Agreement;
- (d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2) of the Convention;
- (e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of Rights

- 1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:
 - (a) the right to fly across its territory without landing;
 - (b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

- 2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate section of the schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph 1) of this Article the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo including mail.

- 3) Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo including mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of Airlines

- 1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
- 2) On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization.
- 3) The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in conformity with the provisions of the Convention.
- 4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
- 5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement is in force in respect of those services.

ARTICLE 5Revocation or Suspension of Rights

- 1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:
 - (a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or
 - (b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
 - (c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
- 2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores, etc.

- 1) Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by either Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.
- 2) There shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:
 - a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of each Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of the said airline;
 - b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.
- 3) The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board of aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.
- 4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles Governing Capacity

- 1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.
- 2) In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.
- 3) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than those designating the airlines shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:
 - a) Traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
 - b) traffic requirements of the area through which the agreed services pass after taking into account of other transport services established by airlines of the States comprising the said area; and
 - b) the requirements of through airline operation.

ARTICLE 8

Operation of Agreed Services

- 1) The designated airline of either Contracting Party shall not later than sixty (60) but anyway not less than thirty (30) days prior to the date of operation of any agreed service submit its proposed timetables to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party for their approval. Such timetables shall include the type of service and aircraft to be used, the flight schedules and any other relevant information.

ARTICLE 9

Tariffs

- 1) For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
- 2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airline.
- 3) The tariffs referred to in paragraph 2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall whenever possible, be reached by the use of ^{the} procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
- 4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the Agreement of the said Authorities.
- 5) This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 6) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual Agreement.
- 7) If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement.
- 8) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the same provisions.

ARTICLE 10

Laws and Regulations

- 1) The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

- 2) The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 11

Recognition of Licences and Certificates

- 1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by either Contracting Party shall, during the period of their validity, be recognized as valid by the other Contracting Party.

- 2) Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 12

Airline Representation

- 1) Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route scheduled on its territory such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.
- 2) The employment of third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted, in the case that the personnel of either Contracting Party should be unavailable, subject to the approval of the competent Authorities.
- 3) All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.
- 4) The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.
- 5) Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 13

Transfer of Earnings

Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditures earned by that airline in the territory of the first Contracting Party in connection with carriage of passengers, mail and cargo,

Such transfers shall be effected in currencies convertible in both countries on the basis of the official exchange rate and will not be subject to any charge, restriction or delay.

ARTICLE 14

Consultation

- 1) In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of the Agreement and the annexed Schedule.
- 2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may at one time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.
- 3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex of this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.
- 4) Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article shall come into effect when it have been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

- 1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.
- 2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.
- 3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2) of this Article.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines.

ARTICLE 18

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Entry into Force

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes confirming that the Agreement has been ratified according to the formalities required by the laws of the Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done in duplicate at Damascus in the English language
this 19 day of March

FOR THE GOVERNMENT OF THE
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
ITALIAN REPUBLIC

Antonio Leo



per copia conforme

[Handwritten signature]

Routes Schedules

A N N E X

Section I

Routes to be operated in both directions with mixed services by the Syrian designated airline:

Points in Syria - intermediate points - Rome - points beyond in Europe

The number of points both intermediate and beyond shall be limited up to a maximum of three totally to be chosen for each IATA season.

The designated airline may on any or all flights omit calling at any point/s intermediate/beyond on the agreed route and may operate services terminating in the territory of the other Contracting Party.

Section II

Routes to be operated in both directions with mixed services by the Italian designated airline:

Points in Italy - intermediate points - Damascus - points beyond in Middle East.

The number of points both intermediate and beyond shall be limited up to maximum of three totally to be chosen for each IATA season.

The designated airline may on any or all flights omit calling at any point/s intermediate/beyond on the agreed route and may operate services terminating in the territory of the other Contracting Party.

Traffic Rights

- A On the routes as shown in Section I and II, only third and fourth freedom traffic rights can be exercised by the respective designated airlines.
- B As for fifth freedom traffic rights, they are to be agreed upon by the two Aeronautical Authorities.



per copia conforme

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI SIRIA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER I SERVIZI AEREI
TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica Italiana, in appresso designati nel presente Accordo come Parti Contraenti, essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 Dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo per regolamentare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, ed a meno che il contesto non richieda diversamente:

(a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 Dicembre 1944, includendo ogni Annesso adottato in base all'Articolo 90 di quella Convenzione, nonché ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 di essa, nella misura in cui tali Annessi ed Emendamenti siano divenuti effettivi per entrambe le Parti Contraenti o siano stati da esse ratificati;

(b) per "Autorità Aeronautiche" si intende: per quanto riguarda la Repubblica Araba di Siria, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti, nonché ogni persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; e, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, nonché ogni persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione alla quale questo Accordo si riferisce;

(c) per "aerolinea designata" si intende l'aerolinea che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'Articolo 4) di questo Accordo;

(d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato attribuitogli all'Articolo 2) della Convenzione;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "aerolinea" e "scalo per scopi non inerenti al traffico" hanno i significati rispettivamente assegnati loro all'Articolo 96 della Convenzione:

Articolo_2
Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle norme della Convenzione inquantoché tali norme sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Articolo_3
Concessione di diritti

- 1) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i seguenti diritti per quanto riguarda i suoi servizi aerei internazionali di linea:
 - (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrare;
 - (b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per scopi non inerenti al traffico.

- 2) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire servizi aerei internazionali di linea sulle rotte specificate nella apposita sezione della Tabella annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono in appresso denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'esercizio un servizio convenuto su una rotta specificata, le linee aeree designate da ciascuna Parte Contraente usufruiranno, oltre ai diritti specificati al par.1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per quella rotta nella Tabella annessa al presente Accordo per prendere a bordo e scaricare passeggeri e carichi, corriere compreso.

- 3) Si riterra che nulla nel paragrafo 2) di questo Articolo conferisca alle aerolinee di una Parte Contraente il privilegio di prendere a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri e carichi,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compreso il corriere trasportato a nolo o dietro retribuzione e destinato ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4Designazione delle Lines Aeree

- 1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di indicare per iscritto una aerolinea all'altra Parte Contraente, allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.
- 2) All'atto del ricevimento di tale designazione, l'altra Parte Contraente, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) di questo Articolo, accorderà immediatamente all'aerolinea designata l'apposita autorizzazione di esercizio.
- 3) Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono chiedere alla aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, garanzie soddisfacenti per quanto riguarda la sua competenza ad adempiere ai requisiti prescritti in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio dei servizi aerei internazionali da parte di tali Autorità in conformità con le norme della Convenzione.
- 4) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di accordare l'autorizzazione di esercizio di cui al par. 2 di questo Articolo, o di imporre le condizioni che essa può ritenere necessarie per l'esercizio, da parte di una aerolinea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo in tutti i casi in cui detta Parte Contraente non ritenga di avere garanzie soddisfacenti sul fatto che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale aerolinea siano acquisiti dalla Parte Contraente che designa l'aerolinea o dai suoi connazionali.
- 5) Quando l'aerolinea di ciascuna Parte Contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può cominciare in qualsiasi momento ad esercire i servizi convenuti, sempre che una tariffa stabilita in conformità con le disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo sia in vigore per tali servizi.

Articolo 5Revoca o sospensione dei diritti

1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte dell'aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre le condizioni che può ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

(a) in ogni caso in cui non abbia garanzie soddisfacenti che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella aerolinea sono acquisiti dalla Parte Contraente che designa l'aerolinea o dai connazionali di tale Parte Contraente; oppure

(b) in caso di inadempimento, da parte di quella aerolinea, di conformarsi alle leggi o regolamenti della Parte Contraente che accorda tali diritti; oppure

(c) in caso l'aerolinea sia in altra maniera inadempiente nel suo esercizio in base alle condizioni prescritte dal presente Accordo.

2) A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni menzionate al par.1 del presente Articolo non sia essenziale per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, tale diritto sarà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Articolo 6Esenzione da oneri su equipaggiamenti, combustibile, scorte, ecc.

1) Gli aeromobili eserciti sui servizi aerei internazionali di cui al presente Accordo dalla aerolinea designata dell'una o dell'altra Parte Contraente, nonché i rifornimenti di combustibile e di lubrificanti, le scorte degli aeromobili (viveri, bevande e tabacco compresi), le parti di ricambio e l'equipaggiamento regolare a bordo di tali aeromobili saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale al loro arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) Saranno altresì esenti da detti dazi ed oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi:
- a) il combustibile, i lubrificanti, le scorte dell'aeromobile, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento aviotrasportato, introdotto ed immo gazzinato nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente ed adibito unicamente allo uso degli aeromobili di tale aerolinea;
 - b) il combustibile, i lubrificanti, le scorte degli aeromobili, le parti di ricambio, l'equipaggiamento regolare caricato a bordo sul territorio dell'altra Parte Contraente dall'aerolinea designata di una Parte Contraente nel suo esercizio dei servizi convenuti, entro i limiti e le condizioni stabilite dalle Autorità di detta altra Parte Contraente, e riservati unicamente all'uso ed al consumo durante il volo.
- 3) I materiali che usufruiscono delle esenzioni previste nei precedenti paragrafi non saranno utilizzati a scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati se non sono utilizzati, a meno che sia autorizzato il loro uso a bordo degli aeromobili di un'altra aerolinea, o che venga autorizzata la loro importazione permanente in conformità con le norme in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.
- 4) Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che accorda le esenzioni, sono concesse su base reciproca e possono essere soggette al rispetto di particolari modalità normalmente applicabili in detto territorio, compresi i controlli doganali.

Articolo 7

Principi che regolamentano la capacità

- 1) Vi saranno possibilità giuste ed equè per le aerolinee designate di entrambe le Parti Contraenti di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
- 2) Nell'esercire i servizi convenuti, l'aerolinea designata di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli interessi dell'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulla totalità o su parte delle stesse rotte.
- 3) I servizi convenuti forniti dalle aerolinee designate delle Parti Contraenti saranno strettamente legati alle esigenze del pubblico per quanto riguarda il trasporto sulle rotte specificate ed avranno come obiettivo primario l'apporto di una capacità adeguata a far fronte ai requisiti correnti e ragionevolmente previsti per il trasporto di passeggeri, carichi e posta tra i territori delle Parti Contraenti. I provvedimenti relativi al trasporto di passeggeri, di carichi e di posta sia caricati a bordo che scaricati in determinati punti sulle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che designano le aerolinee, saranno presi in conformità con il principio generale che la capacità sia connessa con:
 - a) le esigenze del traffico nel e dal territorio della Parte Contraente che ha designato l'aerolinea;
 - b) le esigenze del traffico della zona attraversata dai servizi aerei convenuti, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto istituiti dalle aerolinee degli Stati che includono tale zona;
 - c) le esigenze dell'esercizio completo dell'aerolinea.

Articolo 8Esercizio dei servizi convenuti

1) L'aerolinea designata di ognuna delle due Parti Contraenti sottoporrà per approvazione, non oltre sessanta (60) ma in ogni caso non meno di trenta (30) giorni prima della data di esercizio di ogni servizio convenuto, le sue proposte di orari alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Tali orari includeranno il tipo di servizi e di aeromobili da utilizzare, gli orari di volo ed ogni altra informazione pertinente.

Articolo 9Tariffe

- 1) Ai fini dei paragrafi seguenti, per "tariffa" si intendono i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto di passeggeri e di carichi e le condizioni alle quali questi prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia ed altri servizi ausiliari, tranne la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta.
- 2) Le tariffe che devono essere applicate dall'aerolinea di una Parte Contraente per il trasporto verso il territorio dell'altra Parte Contraente o in partenza da esso, saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, compreso il costo dell'esercizio, il profitto ragionevole, e le tariffe di altre aerolinee.
- 3) Le tariffe di cui al par. 2) di questo Articolo saranno se possibile concordate tra le aerolinee designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre aerolinee che operano sulla totalità o su parte della rotta, e tale accordo sarà, ogni qualvolta ciò sia possibile, raggiunto in base alle procedure dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I.A.T.A.) per l'elaborazione delle tariffe.
- 4) Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro pubblicazione. Tale periodo può essere ridotto in casi speciali, sotto riserva dell'Accordo di tali Autorità.
- 5) Quest'approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle Autorità Aeronautiche ha espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo 4) del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Qualora il periodo di presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4), le Autorità Aeronautiche possono convenire che il periodo entro il quale ogni disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.
- 6) Se una tariffa non può essere concordata in conformità con il par.3 di questo Articolo, o se, durante il periodo applicabile in conformità con il par.5 del presente Articolo, un'Autorità Aeronautica notifica l'altra Autorità Aeronautica della sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformità con le disposizioni del par.3 del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si sforzeranno, dopo consultazioni con le Autorità Aeronautiche di ogni altro Stato di cui ritengano utile il parere, di determinare la tariffa mediante Accordo reciproco.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 7) Se Le Autorità Aeronautiche non possono raggiungere un Accordo su qualunque tariffa loro sottoposta in base al par.4 di questo Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa in base al par.6 di questo Articolo, la controversia sarà regolata in conformità con le disposizioni dell'Articolo 15 del presente Accordo.
- 8) Una tariffa fissata in conformità con le disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore sino a quando una nuova tariffa non sia stata fissata in conformità con le stesse disposizioni.

Articolo 10

Leggi e Regolamenti

- 1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente attinenti all'accettazione ed alla partenza dal suo territorio di aeromobili impegnati nella navigazione aerea internazionale, oppure all'esercizio ed alla navigazione aerea di tali aeromobili mentre si trovano sul suo territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'aerolinea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere rispettati da tali aeromobili all'atto della entrata e della partenza dal territorio della Prima Parte Contraente e mentre si trovano sul territorio di quest'ultima.

- 2) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente attinenti all'accettazione o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, dell'equipaggio, del carico o della posta degli aeromobili, compresi i regolamenti attinenti all'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla quarantena, saranno rispettati da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, carichi o posta delle aerolinee dell'altra Parte Contraente al momento della loro entrata o della loro partenza dal territorio della prima Parte Contraente e mentre si trovano sul territorio di quest'ultima.

Articolo 11Riconoscimento di licenze e di certificati

- 1) I certificati di navigabilità aerea, i certificati di capacità e le licenze rilasciate oppure convalidate da ognuna delle due Parti Contraenti saranno, durante il periodo della loro validità, riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.
- 2) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di navigabilità aerea, i certificati di competenza o le licenze concesse o convalidate ai propri connazionali dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

Articolo 12

Rappresentanza delle aerolinee.

- 1) Ciascuna Parte accorderà all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere negli scali specificati nella rotta di linea sul suo territorio, gli uffici ed il personale amministrativo tecnico e commerciale selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra Parte o di entrambe le Parti Contraenti, in base a quanto possa essere necessario per le esigenze dell'aerolinea designata.
- 2) Sarà autorizzato l'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'una o dell'altra Parte, qualora non sia disponibile personale dell'una o dell'altra Parte Contraente, sotto riserva dell'approvazione delle Autorità competenti.
- 3) Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi attinenti alla accettazione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, come leggi, regolamenti e requisiti amministrativi applicabili in tale territorio.
- 4) Il numero di tale personale stabilito per mezzo di accordo tra le aerolinee designate sarà sottoposto per approvazione alle Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti.
- 5) Ciascuna Parte Contraente provvederà a tutta l'assistenza ed ai servizi necessari per gli uffici ed il personale di cui sopra.

Articolo 13Trasferimento dei proventi

Ciascuna Parte Contraente accorderà all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente l'eccedenza degli introiti rispetto alle spese, guadagnati da tale aerolinea nel territorio della prima Parte Contraente in relazione al trasporto di passeggeri, di posta e di carichi,

Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrambe i Paesi in base al tasso ufficiale di cambio e non saranno soggetti ad alcun onere, né a restrizioni o a dilazioni.

Articolo 14Consultazioni

1) In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno l'un l'altra periodicamente in vista di assicurare l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo e dell'annessa Tabella e la loro soddisfacente osservanza.

2) Qualora l'una o l'altra delle Parti Contraenti consideri auspicabile di modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà in ogni tempo proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti concernenti tale proposta di modifica possono avvenire sia a voce, sia essere formulate per iscritto ed inizieranno, a meno che non sia convenuto diversamente, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta effettuata da una delle Parti Contraenti.

3) Qualora l'una o l'altra delle Parti Contraenti consideri auspicabile modificare l'Annesso del presente Accordo, tale modifica sarà decisa di comune accordo in consultazione tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4) Ogni modifica del presente Accordo o del suo Annesso in conformità con i paragrafi 2 e 3 di questo Articolo entrerà in vigore allorché sarà stata confermata per mezzo di uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici.

Articolo 15.Composizione delle controversie

- 1) Se una controversia sorge tra le Parti Contraenti attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si sforzeranno innanzitutto di risolverla per via negoziale.
- 2) Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un a composizione per via negoziale, esse possono convenire di comune accordo di rimettere la controversia per decisione a qualche persona o ente; qualora non convengano in tal modo, la controversia sarà sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, ad un Tribunale di tre arbitri per decisione. Uno dei tre arbitri sarà nominato da ciascuna Parte Contraente ed il terzo sarà nominato dai due arbitri in tal modo designati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dell'una o dell'altra Parte Contraente di una notifica, da parte dell'altra, tramite le vie diplomatiche, richiedente l'arbitrato della controversia da parte di tale Tribunale, ed il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non è incaricato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile può, dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, nominare uno o più arbitri a seconda delle necessità del caso. In tal caso il terzo arbitro sarà un cittadino di un terzo Stato ed agirà come Presidente del Tribunale arbitrale.
- 3) Le Parti Contraenti si conformeranno ad ogni decisione pronunciata in base al paragrafo 2) del presente Articolo.

Articolo 16

Conformità alle Convenzioni multilaterali

In caso di conclusione di una Convenzione multilaterale o di un Accordo concernente il trasporto aereo al quale aderiscono entrambe le Parti Contraenti il presente Accordo sarà modificato in modo che si conformi alle disposizioni di tale Convenzione o di tale Accordo.

Articolo 17

Apporto di statistiche

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente riforniranno Le Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a richiesta, di statistiche periodiche o altre informazioni analoghe concernenti il traffico svolto sui servizi convenuti dalle aerolinee rispettivamente designate.

CessazioneArticolo 18

L'una o l'altra delle Parti Contraenti può in ogni tempo dare notifica all'altra Parte Contraente della sua decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica sarà contemporaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. In tal caso l'Accordo avrà fine dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di cessazione sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di questo periodo. In caso di mancata ricevuata da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica è stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno note diplomatiche confermantí che l'Accordo è stato ratificato in base alle modalità richieste dalle Leggi delle Parti Contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, nominati e debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplicato a Damasco
il 29 Marzo 1989

in lingua inglese

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA DI SIRIA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

A N N E S S O

Tabella di rotta

Sezione I

Rotte che possono essere esercite in entrambe le direzioni con servizi misti dall'aerolinea siriana designata:

Scali in Siria - scali intermedi-Roma - scali al di là in Europa

Il numero di scali sia intermedi che oltre, sarà limitato ad un massimo di tre in totale che dovranno essere scelti per ogni stagione IATA.

L'aerolinea designata può su ogni, o su tutti i voli, omettere di fare scalo in qualsiasi scalo(i) intermedio/al di là della rotta convenuta e può esercire servizi che terminano nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Sezione II

Rotte che possono essere esercite in entrambe le direzioni con servizi misti dall'aerolinea italiana designata/:

Scali in Italia - scali intermedi - Damasco - scali al di là in Medio Oriente.

Il numero di scali sia intermedi che oltre sarà limitato fino ad un massimo di tre in totale che dovranno essere scelti per ogni stagione IATA.

L'aerolinea designata può su ogni volo o su tutti i voli omettere di fare scalo in qualsiasi scalo/i intermedio/oltre la rotta convenuta e può esercire servizi che terminano nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Diritti di Traffico

A. Sulle rotte indicate nella Sezione I e II, possono essere esercitati unicamente i diritti di libertà di traffico di terzo e quarto grado dalle aerolinee rispettivamente designate.

B. Per quanto riguarda i diritti di libertà di traffico di quinto grado, essi debbono essere convenuti dalle due Autorità Aeronautiche.